



# COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 13 DEL 24-03-2021

Oggetto:	TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ART. 1 COMMI 816 847 L. 27.12.2019 N. 160.
----------	--

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

<b>FORTI GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BIANCUCCI LUCIANA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PISTOLESI LARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE NORI MIRKO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale art.1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n.160”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggonno per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggonno per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione/alle deliberazioni in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

## **D E L I B E R A**

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Servizio **“SERVIZI DEMOGRAFICI – SEGRETERIA - SOCIALI – CULTURALI – SPORTIVI”** di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

ALLEGATO “A”

**Tabella del canone applicato alle occupazioni di suolo pubblico di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale:**

<b>Occupazioni permanenti</b>	
<b>Calcolo: metri quadrati per anno</b>	
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico	€ 17,56
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (già ridotta ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. A e B)	€ 5,27
C) Occupazione suolo con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico (già ridotta ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. C)	€ 5,27
D) Passi/Accessi carrabili o pedonale con cartello (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. A)	€ 8,78
E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzati dal proprietario dell'immobile (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. B)	€ 1,75
A) Passi carrabili funzionali all'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. C)	€ 5,27
Occupazione sottosuolo per forniture di servizi pubblici	importo minimo € 800,00
<b>Occupazioni temporanee</b>	
Calcolo: Canone giornaliero per metri quadrati	
Occupazione Temporanea	tariffe base € 0,39
Spazi sottostanti il suolo (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. A - - 50%)	€ 0,195
Spazi sottostanti il suolo (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B - par. i - - 50%)	€ 0,195
Durata inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B - par. ii - - 50%)	€ 0,195
Venditori ambulanti o produttori agricoli (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B - par. iii - - 50%)	€ 0,195
Attività edilizia (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B - par. iv - - 50%)	€ 0,195
Per erogazione pubblici servizi (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B - par. v - - 50%)	€ 0,195
Tende fisse o retrattili (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. C - - 70%)	€ 0,117
Occupazione installazioni spettacoli Viaggianti, giochi e divertimenti e in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	€ 0,078

(già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. D lett. i - - 80%)	
Occupazione installazioni spettacoli Viaggianti, giochi e divertimenti e in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. D lett. ii - - 80%)	€ 0,078
Occupazioni effettuate da attività intente alla somministrazione di alimenti e bevande (già ridotta ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. D - par. iii - - 80%)	€ 0,078

**Tabella del canone applicato alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al Titolo II, Capo II del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale.**

**CANONE UNICO DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI**

<b>TARIFFA BASE (al mq)</b>	€ 11,36
<ol style="list-style-type: none"> <li>per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di durata <b>superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione;</b></li> <li>per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, di durata <b>inferiore a 30 giorni</b> e solo in riferimento al periodo successivo a tale termine.</li> </ol>	€ 11,36
<b>RIDUZIONE 50%</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</li> <li>per le pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</li> <li>per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;</li> <li>per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati o simili;</li> <li>per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione;</li> <li>per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, di <b>durata superiore a 30 giorni e solo in riferimento al periodo successivo a tale termine.</b></li> </ol>	€ 5,68
<b>RIDUZIONE AL 10%</b>	€ 1,36
<ol style="list-style-type: none"> <li>per la pubblicità ordinaria che abbia <b>durata non superiore a 3 mesi</b></li> </ol>	
<b>MAGGIORATO DEL 100%</b>	€ 22,72
<ol style="list-style-type: none"> <li>pubblicità effettuata in forma luminosa</li> </ol>	

Le superfici inferiori ad un mq si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati

**Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.**

## **ESENZIONI**

I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita

Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato

I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio

La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie

Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purchè siano apposti per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato

I mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne ed esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione

I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti

all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti
I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali e la pubblicità effettuata da associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente senza scopo di lucro, purché in relazione ad eventi organizzati per conto del Comune
Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie

**Diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Titolo II, Capo III del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale**

<b>OLTRE 50 FOGLI</b>	Formato manifesti 70x100 (1 foglio)
Per i primi 10 giorni	€ 1.03
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	€ 0.31

<b>Maggiorazione</b> del 50% per commissioni inferiori a 50 fogli
<b>Maggiorazione</b> del 50% per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli
<b>Maggiorazione</b> del 100% per manifesti costituiti da più di 12 fogli
<b>Riduzione</b> del 50 % per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.36
<b>Riduzione</b> del 50% per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ante che non abbia scopo di lucro
<b>Riduzione</b> del 50% per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali
<b>Riduzione</b> del 50% per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Il mancato pagamento autorizza il gestore del servizio a non effettuare l'affissione dei manifesti.

**Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:**

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
- f. per gli annunci mortuari



**PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 24-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**GIUSEPPE FORTI**



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 24-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**GIUSEPPE FORTI**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
GIUSEPPE FORTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MIRKO NORI



---

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 150

Ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione FORTI GIUSEPPE attesta che dal 17-06-2021 al 02-07-2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Li, 17-06-2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
FORTI GIUSEPPE



---

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-03-2021 in quanto:

[ x ] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[ ] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 17-06-2021

**IL RESPONSABILE**  
GIUSEPPE FORTI

